

Esente bollo e registro di sensi Art 82-23-C5
ALS 117/2017



Associazione di Volontariato HELP FOR CHILDREN VENETO onlus

Via Abate Tommaso, 2 - 30020 - Quarto d'Altino - VE
C.F. 93039340273 - IBAN IT07 V058 5612 0011 3757 3000 581
Iscr. Registro Regionale Volontariato del 13.12.2012 - VE0288
info@helpforchildrenveneto.it - www.helpforchildrenveneto.it



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA del 29/09/2019

Il giorno 29/09/2019 presso il Capannone della Festa Patronale di Quarto D'Altino, in piazza San Michele (presso la Chiesa) si è riunita, in seconda convocazione alle ore 09.30, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Help for Children Veneto onlus.

L'assemblea, ai sensi dell'Art.11 del vigente Statuto Sociale, è presieduta dal presidente Renato Salomoni; verbalizza la sig.ra Granello Maria.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso mail, come previsto dall'Art. 11 dello Statuto, inviato ai Soci in data 9 settembre 2019 contenente l'ora, il luogo dell'Assemblea e il seguente

Ordine del Giorno:

- Ospitalità 2019
- Ratifica dell'Adeguamento dello Statuto al D.L. n. 117 del 03/07/2017 Terzo Settore
- Elezione del Direttivo dell'Associazione

Constatata la presenza di N° ...60.... Soci (di cui n. 41 presenti fisicamente e n. 19 tramite delega) su n. 166 Soci regolarmente iscritti.

DICHIARA

che l'Assemblea Ordinaria dei Soci può ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto Sociale per discutere e deliberare.

OSPITALITA' 2019

Prende la parola il Presidente Renato Salomoni, ringrazia tutti i presenti e tutti coloro che attivamente hanno lavorato e contribuito al buon risultato dei progetti accoglienza di questo anno. Tiene a precisare che non è facile riuscire a programmare tutto per tempo: ci sarebbe bisogno di conoscere in anticipo i numeri di accoglienza per acquistare i voli, purtroppo questo, per tanti motivi, non è sempre possibile e ci troviamo a lavorare sul provvisorio. Esempio: x l'accoglienza di Natale, da parte del Governo Bielorusso non è stato ancora fissato il periodo delle vacanze natalizie; si presume che sarà dal 20/22 dicembre con rientro verso il 15 gennaio 2020; intanto l'agenzia ci fa pressione per sapere i numeri x programmare i viaggi e noi in attesa delle richieste di accoglienza da parte delle famiglie ospitanti...

Anche se siamo l'Associazione che ancora ospita di + c'è anche da noi un continuo calo di richieste di accoglienza dovuta certamente a tante ragioni, non ultima una mancanza di pubblicità sul problema sanitario che a distanza di 30 anni ancora esiste o viene negato.



Associazione di Volontariato **HELP FOR CHILDREN VENETO onlus**

Via Abate Tommaso, 2 - 30020 - Quarto d'Altino - VE
C.F. 93039340273 - IBAN IT07 V058 5612 0011 3757 3000 581
Iscr. Registro Regionale Volontariato del 13.12.2012 - VE0288
info@helpforchildrenveneto.it - www.helpforchildrenveneto.it

Il Presidente chiede a tutti una presa di coscienza del problema e soprattutto ai Coordinatori di spiegare alle famiglie cos'è e perchè si fa l'accoglienza nonostante sia passato tanto tempo dall'evento Chernobyl.

Durante il periodo estivo sono stati accolti in famiglia ed in comunità n. 98 ragazzi e 7 accompagnatrici. E' stato un periodo tranquillo senza grosse difficoltà. Molto bene anche i progetti: Portegrandi 10 bambini nel mese di Luglio; Jesolo 8 bambini nel mese di Maggio; Spineda 10 bambini nel mese di Luglio.

Ci auguriamo che continui così.

Il Presidente continua elencando i vari aiuti sanitari effettuati negli scorsi anni a ragazzi con anche gravi patologie: l'anno scorso un intervento al ginocchio ad una ragazzina presso l'ospedale di Brescia, X un'altra bambina un intervento alla cornea, per un'altra ancora un intervento alla cistifellea. non dimenticando i vari oculisti e dentisti che gratuitamente offrono le loro prestazioni di cura. Ricorda con infinita gratitudine la Casa di Cura di Monastier sempre presente per ogni richiesta. Ricorda inoltre, elencandoli, i vari lavori di ristrutturazioni edilizie effettuate presso scuole ed asili in Bielorussia.

Ricorda i tanti/vari aiuti alle famiglie bielorusse portati con i convogli dedicati.

Questa è l'Associazione. Il Presidente, seppur stanco, non si tira indietro per aiutare e sarebbe una sconfitta enorme se questa Associazione non avesse continuità.

Il Presidente passa la parola ad Oscar Zonta, tesoriere dell'Associazione, che elenca le varie attività effettuate, le donazioni e i contributi di solidarietà ricevuti che hanno permesso di avere un fondo cassa di 22.000 euro.

Da rilevare il contributo del CAI di Treviso x la gita in rifugio (2 notti),

RATIFICA STATUTO AL DL N. 117

Tutti i soci hanno ricevuto la bozza dello statuto da ratificare.

Dopo ampi e numerosi chiarimenti si è passati alla ratifica, all'unanimità per alzata di mano, dell'adeguamento dello Statuto al DL. 117 del 3/07/2017 Terzo Settore

Prima di procedere alla Votazione per l'elezione del Direttivo viene data lettura di un messaggio di saluti e ringraziamenti alle famiglie, ai vari comitati, ai Volontari tutti, e di rinnovo alla candidatura per il Consiglio Direttivo di HFC scritto dal Vice Presidente Piero De Grandis assente per inderogabili impegni di lavoro.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVISO

N. 5592

20 NOV. 2019

HELP FOR CHILDREN VENETO onlus - Via Abate Tommaso, 2 - 30020 - Quarto d'Altino - VE - Priv. S. 3^a
Presidenza: Salomoni Renato - cell. 342 5901380 - fax 0422 823875 - email: renato.salomoni.45@gmail.com

Esatti €

L'ASSISTENTE DIRETTORE: IL DELEGATO
Innamaria Furlan



Associazione di Volontariato
HELP FOR CHILDREN VENETO onlus

Via Abate Tommaso, 2 - 30020 - Quarto d'Altino - VE
C.F. 93039340273 - IBAN IT07 V058 5612 0011 3757 3000 581
Iscr. Registro Regionale Volontariato del 13.12.2012 - VE0288
info@helpforchildrenveneto.it - www.helpforchildrenveneto.it

ELEZIONE DEL DIRETTIVO

Sono iscritti nella lista dei candidati i seguenti nominativi :

BRUNIERA VITTORINO
CITA MAURO nuovo iscritto
DE GRANDIS PIERO
GHILARDI ARONNE
GRANELLO MARIA ANTONIETTA
MANTESE GIANNA
MONTAGNER CINZIA nuova iscritta
SALOMONI RENATO
SEMOLA TOMMASO
VACCARO MARCO nuovo iscritto
ZAMPIERI ROBERTO
ZAMPIERI SILVIA nuova iscritta
ZONTA OSCAR

Presidente del Seggio : Brugnera Roberto
Scrutatori : Brugnera Nicoletta e Panetto Paolo

Presenti alla votazione 41 persone + 19 deleghe = Votanti 60 x numero di voti 3 = 180 preferenze
Così ripartite:

SALOMONI RENATO	28
ZONTA OSCAR	26
ZAMPIERI SILVIA	22
MONTAGNER CINZIA	17
ZAMPIERI ROBERTO	15
GRANELLO MARIA	15
BRUNIERA VITTORINO	13
GHILARDI ARONNE	10
DE GRANDIS PIERO	9
VACCARO MARCO	9
SEMOLA TOMMASO	7
CITA MAURO	5
MANTESE GIANNA	4

20 NOV. 2019



Associazione di Volontariato
HELP FOR CHILDREN VENETO onlus

Via Abate Tommaso, 2 - 30020 - Quarto d'Altino - VE
C.F. 93039340273 - IBAN IT07 V058 5612 0011 3757 3000 581
Iscr. Registro Regionale Volontariato del 13.12.2012 - VE0288
info@helpforchildrenveneto.it - www.helpforchildrenveneto.it

Dopo il risultato delle votazioni, il signor Cita Mauro si ritira, lasciando quindi il posto alla signora Mantese Gianna.

Nella prossima riunione dei Consiglieri, indetta in tempi brevissimi, verranno assegnate le cariche sociali

Non essendoci altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,30.

Il Presidente

HELP FOR CHILDREN VENETO ONLUS

A. Tommaso 2 - 30020 Quarto d'Altino (Ve)
C.F. 93039340273
Tel. 339 4699957 -
info@helpforchildrenveneto.it

Segretaria

Maria Granello

Quarto d'Altino, 29 settembre 2019

20 NOV. 2019



STATUTO

HELP FOR CHILDREN VENETO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



STATUTO

CAPITOLO 1°

COSTITUZIONE

ART. 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<HELP FOR CHILDREN VENETO>>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e ha sede legale in via Abate Tommaso 2 nel comune di Quarto D'Altino (VE).

Art. 2

L'Associazione di volontariato svolge la sua attività in ambito nazionale e internazionale. Non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. E' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 Principi e Scopi Generali

Riunisce in Associazione quanti operano in soccorso e assistenza di popolazioni colpite da calamità naturali e catastrofi, senza scopo di lucro, con l'intento di :

- Soccorso e assistenza di popolazioni colpite da infortuni di varia natura
- Salvaguardare e proteggere persone e beni
- Favorire attività di promozione e solidarietà sociale

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi del volontariato dei propri associati sono:

Accoglienza di minori extra comunitari

- Prestazioni socio-sanitarie
- Interventi di risanamento e servizi sanitari in edifici pubblici nei luoghi di provenienza dei minori

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 2°

SOCI

ART. 4 - Ammissione

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro. La richiesta di adesione va fatta per iscritto e l'iscrizione si intende per l'anno solare. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione.

ART. 5

Il Socio svolge la propria attività in seno all'Associazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Può intervenire nelle assemblee esprimendo liberamente il

proprio pensiero sulle iniziative, attività e su tutte le questioni riguardanti

l'Associazione

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. I Soci che recedono, sono stati esclusi, o che comunque hanno cessato di appartenere all'Associazione hanno diritto di presentare le loro giustificazioni e controdeduzioni; non hanno diritto ad alcun rimborso. Nessun Socia può essere sospeso in occasione dell'Assemblea

La qualità di Socio non è trasmissibile.

Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta la decadenza automatica di Socio. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

	• avere la tessera dell'Associazione	
	• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli	
	associati e in regola con il pagamento della quota associativa,	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,	
	• essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne	
	l'andamento,	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	esaminare i libri sociali,	
	• denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice	
	del terzo settore;	
	e il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno,	
	• svolgere la propria attività, all'interno dell'Associazione, in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	• versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di	
	versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente	
	CAPITOLO 3°	
	ART. 7 Organi Sociali	
	Sono organi Sociali dell'Associazione:	
	• L'Assemblea dei Soci	
	• L'Organo di amministrazione	
	• Il Presidente	
	• Il Collegio dei Revisori dei Conti	
	Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso,	
	salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per	

l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 L'Assemblea

L'assemblea è composta dai Soci, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio telefonico, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica sostanziale dello statuto e lo scioglimento

dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva la relazione annuale dell'attività, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, e del Collegio dei Revisori dei Conti
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, con voto palese.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la

loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le variazioni allo Statuto imposte da leggi dello Stato sono di competenza del Consiglio di amministrazione e saranno ratificate dall'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede in libera visione a tutti i Soci.

ART. 11 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno metà più uno degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede in libera visione a tutti i Soci.

ART. 12 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di amministrazione è composto da numero minimo di cinque ad un numero massimo di tredici membri (in ogni caso deve sempre essere in numero dispari) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti alla fine del mandato. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli cinque membri esso è validamente

costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario
- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio di amministrazione

ART. 13 Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati, dal Consiglio di amministrazione, incarichi di rappresentanza e eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere cura gli incassi, i pagamenti e i depositi del fondo dell'Associazione, avvalendosi di un conto corrente bancario e con deposito di firma.

Il Segretario, conformemente alle direttive del Presidente, sovrintende ai vari servizi dell'Associazione ed è responsabile della tenuta dei registri e documenti dell'Associazione.

ART. 16 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'assemblea in numero tre componenti:

- vigila sull'adeguatezza amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Redigendo una Relazione di Bilancio.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPITOLO 4°

Art. 17 Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Soci e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di

amministrazione, del Collegio di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 5°

ART. 18 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

CAPITOLO 6°

ART. 23 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.



Lgs. 117/2017.

ART. 24 Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 25 Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 26 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 Disposizioni finali

- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- L'Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi con altri Enti
- L'Associazione può aderire ad un Organo Associativo nazionale/Regionale, che consegua le stesse finalità dell'Associazione, con diritto di partecipare all'attività e alle nomine dello stesso.

ART. 28 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina,



trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

